N. 3489/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, **dott. Antonella Ioffredi**, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] del Foro di MESSINA, domiciliata in CANCELLERIA

- APPELLANTE -

Contro

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

-APPELLATO –

Causa Civile iscritta al 3489/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni

Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20ef0c

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[redacted] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parma, che, accogliendo l'opposizione proposta da [redacted], ha revocato il decreto ingiuntivo, emesso per l'importo capitale di euro 1.420,22 e riguardante fatture aventi ad oggetto la fornitura, asseritamente non pagata, di energia elettrica e gas.

In primo luogo, [redacted] ha censurato la sentenza impugnata, per avere erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, nonostante la mancata proposizione, da parte dell'opponente, del tentativo di conciliazione reso obbligatorio dall'art. 3 del [redacted] (Testo Integrato Conciliazione), quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 24 lett b) L. 481/1995.

Quale secondo motivo d'appello, [redacted] ha contestato la correttezza dei conteggi operati dal giudice di prime cure, sostenendo che l'errore ha condotto alla illegittima revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quale terzo motivo d'appello, [redacted] ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'inesistenza del credito in ragione dell'accertato inferiore importo risultante dalla sommatoria delle fatture monitoriamente azionate, laddove il Giudice avrebbe dovuto condannare l'opponente al pagamento della minor somma richiesta.

[redacted] si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

A parere di questo giudicante, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.

Il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione pregiudiziale, sollevata da [redacted] di improcedibilità della domanda per mancata introduzione del tentativo di conciliazione da parte dell'opponente, affermando che tale obbligo non sussista perché il procedimento non è stato instaurato per iniziativa del consumatore, bensì del fornitore, con decreto ingiuntivo.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2.1 del [redacted] il tentativo obbligatorio di conciliazione è generalmente prescritto "*per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori*".

Anche il richiamato art. 2, comma 24, lett b) della L. 481/1995 (Codice del Consumo), fa, a sua volta, generale riferimento alle "*procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio*".

Infine, ai sensi dell'art. 2.3. del Tico, "*Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139,*

Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20ef0c

140 e 140 bis del Codice del consumo". Tale norma, dunque, non esclude l'obbligo del tentativo di conciliazione nell'ipotesi di opposizioni a decreto ingiuntivo.

Né si ritiene applicabile al caso di specie l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19596/2020), secondo il quale onerata di introdurre la mediazione obbligatoria è la parte opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in caso di dichiarata improcedibilità del giudizio di opposizione. Infatti, tale sentenza fa espresso e specifico riferimento alle controversie soggette alla diversa procedura della mediazione obbligatoria disciplinata dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L.vo n. 28/2010, mentre, al contrario, "*l'articolo 6.1 del Testo integrato Conciliazione onera espressamente il solo cliente finale dell'attivazione della procedura in parola, escludendo così al contempo che essa possa essere attivata dall'operatore o gestore, qualifica che spetta alla convenuta opposta*" (v. Tribunale Verona sentenza n. 218/2022).

Pertanto, poiché, nel caso di specie, l'opponente non ha attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio, l'appello deve essere accolto e, di conseguenza, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

La complessità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

accoglie l'appello proposto da [redacted]

per l'effetto, dichiara l'opposizione di [redacted] improcedibile e conferma il decreto ingiuntivo n.678/2019, emesso dal Giudice di Pace di Parma in data 22.03.2019, dichiarandolo esecutivo.

Dichiara le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.

Parma, 27/02/2023

Il Giudice Unico

Dott. Antonella Ioffredi

Firmato Da: IOFFREDI ANTONELLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 20ef0c